



AUTOVIE VENETE

S.p.A. AUTOVIE VENETE
Trieste
CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA
VENEZIA - TRIESTE CON DIRAMAZIONI
PALMANOVA - UDINE E
PORTOGRUARO - PORDENONE – CONEGLIANO
E VILLESSE - GORIZIA

Oggetto: servizio di prelievo, trasporto e contazione valori

Norme Generali

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'Appalto
Art. 2	Oneri dell'affidamento
Art. 3	Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
Art. 4	Durata dell'appalto
Art. 5	Modificazioni dell'oggetto contrattuale
Art. 6	Norme generali di esecuzione dell'appalto - Rapporti tra la Società e la Ditta aggiudicataria
Art. 7	Sicurezza del personale
Art. 8	Danni a persone o cose
Art. 9	Accertamento danni
Art. 10	Personale della Ditta aggiudicataria
Art. 11	Tutela dei dati personali
Art. 12	Vigilanza, accertamenti e controlli sul corretto svolgimento del servizio
Art. 13	Penali
Art. 14	Divieto di cessione e subappalto
Art. 15	Prezzo d'appalto e modalità di corresponsione
Art. 16	Revisione periodica del prezzo
Art. 17	Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Art. 18	Riduzione della garanzia
Art. 19	Risoluzione del contratto
Art. 20	Stipulazione del contratto
Art. 21	Costituzione in mora
Art. 22	Domicilio legale e reperibilità
Art. 23	Controversie
Art. 24	Spese, imposte e tasse

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto è costituito dalle seguenti attività:

- a) Prelievo dei valori dalle casseforti Conforti, casseforti MGDS2 e casse automatiche.
- b) Trasporto dei valori ai Centri Conta della Ditta aggiudicataria.
- c) Contazione dei valori.

Le attività suddette si distinguono inoltre in:

attività a frequenza programmata, che saranno svolte con la frequenza stabilita nel calendario degli interventi di cui agli allegati 1 punto 5 e 3 punto 1 e 2 del Capitolato speciale d'appalto in allegato.

ARTICOLO 2 ONERI DELL'AFFIDAMENTO

Nel corrispettivo offerto da parte della Ditta aggiudicataria dovranno essere inclusi tutti gli oneri necessari, previsti dalla vigente normativa, per l'esecuzione del servizio in oggetto.

In particolare ai sensi dell'art. 26, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nei contratti di somministrazione, d'appalto e d'opera, di cui agli articoli 2222, 1559, 1662, 1677, 1655 e 1656 del codice civile, dovranno essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza. La Ditta quindi dovrà specificamente indicare i costi relativi alla sicurezza, valutando in particolare tutti gli oneri specifici cui sarà soggetta, tenuti in considerazione nella formulazione dell'offerta.

Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà dichiarare che, nella formulazione dei prezzi, si è tenuto conto in particolare di tutti quegli oneri cui sarà soggetta la stessa, imputabili alla particolare natura delle prestazioni richieste, alle spese di trasporto, agli oneri di discarica, all'installazione e rimozione periodica di segnaletica nelle quantità e nei tipi previsti dalla circolare del Min. LL.PP. n. 2900 del 20.11.1984 e dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive integrazioni.

Si precisa inoltre che, qualora si rendesse necessario, e previa formalizzazione a mezzo specifica comunicazione la Società potrà dar luogo ad un aumento o una diminuzione del servizio in oggetto nei limiti previsti dalla disciplina vigente degli appalti pubblici D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

ARTICOLO 3 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento di valutazione dei rischi elaborato dalla Società viene allegato alle presenti Norme generali.

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere l'allegato Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, compilato in tutti i suoi punti, allegando un estratto del

documento di valutazione dei rischi inerente al servizio e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta, previo sopralluogo obbligatorio presso le sedi interessate.

In caso di R.T.I. o Consorzio, tale obbligo incombe all'Impresa mandataria.

Successivamente verrà indetta dalla Società una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, al fine della cooperazione e coordinamento dei datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto.

ARTICOLO 4 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto decorrerà dal 01.01.2010 o comunque dalla data di effettivo inizio del servizio (se per qualsivoglia motivo esso dovesse iniziare in data posteriore) ed avrà durata triennale.

L'affidamento alla Ditta aggiudicataria per il biennio successivo al primo anno di servizio, sarà vincolato alla verifica della soddisfazione della prestazione eseguita da parte della Società committente.

La continuazione di cui sopra, a insindacabile giudizio della Società, dovrà essere formalmente confermata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 5 MODIFICAZIONI DELL'OGGETTO CONTRATTUALE

Le variazioni possono essere richieste dalla Società con conseguente modifica, nei limiti consentiti dalle vigenti normative, dell'importo dell'appalto.

In caso di riduzione del servizio oltre il quinto d'obbligo a seguito dell'indisponibilità permanente degli edifici o parte di essi, la Ditta aggiudicataria non potrà esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della Stazione Appaltante, qualora quest'ultima abbia dato un preavviso di almeno 20 giorni.

Tali eventuali variazioni non costituiscono per la Ditta aggiudicataria motivazione idonea alla risoluzione anticipata del contratto.

Il corrispettivo spettante verrà determinato con le modalità stabilite dalla tabella dei "Corrispettivi richiesti per prestazioni variabili" in allegato.

Le revoche del servizio, temporanee o definitive, non potranno invece essere contenute in limiti prestabiliti, essendo determinabili da cause contingenti e/o di forza maggiore.

La Società si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della prestazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del R.D. 2440/1923, agli stessi patti e condizioni del contratto.

ARTICOLO 6
NORME GENERALI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
RAPPORTI TRA LA SOCIETÀ E LA DITTA AGGIUDICATARIA

La Società nominerà un Responsabile con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali la Ditta aggiudicataria dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione del servizio avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

Il Responsabile potrà, in ogni momento, controllare la perfetta esecuzione del servizio avvalendosi anche dell'ausilio di altri delegati al controllo dipendenti della Società.

La presenza del Responsabile della Società non libera la Ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti la conduzione dell'attività contrattuale, dall'esecuzione a regola d'arte degli stessi, dalla loro rispondenza alle clausole contrattuali, dalle disposizioni delle presenti Norme generali, nonché dall'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, di protezione collettiva ed individuale applicate in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti ed in conformità al piano di sicurezza presentato dalla Ditta aggiudicataria ed approvato dalla Società.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria le spese per il conseguimento di eventuali concessioni, permessi ed autorizzazioni inerenti l'effettuazione del servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà fare riferimento al Responsabile per la Società per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni di qualsiasi genere e natura.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione, o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a richiedere tempestivamente al Responsabile per la Società gli opportuni chiarimenti in merito.

Nell'espletamento del presente appalto, la Ditta aggiudicataria non potrà ricevere istruzioni o direttive di alcun genere se non dal personale incaricato dalla Società.

Il personale incaricato dovrà annotare gli eventuali inadempimenti e/o gli eventuali disservizi o inconvenienti riscontrati nel corso dell'appalto al fine dell'adozione delle relative sanzioni contrattuali.

A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà, contestualmente all'assunzione del servizio, comunicare per iscritto alla Società i dati anagrafici ed il recapito anche telefonico della persona responsabile che viene delegata dalla stessa a sorvegliare l'esecuzione ad opera d'arte delle attività oggetto del Capitolato speciale d'appalto e ad interfacciarsi con il referente della Società.

Tale delegato dovrà essere in grado di rappresentare la Ditta aggiudicataria, essere sempre telefonicamente reperibile, tutti i giorni compresi i festivi in orario compreso tra le ore 7.30 e le ore 20.00 e garantire la sua presenza entro 90 (novanta) minuti dalla chiamata. Al delegato individuato dalla Ditta aggiudicataria, la Società potrà fare riferimento per ogni problema relativo al servizio e, qualora venga riscontrata una prestazione non corrispondente alle specifiche tecniche e alla qualità del servizio indicate nel Capitolato speciale d'appalto, sarà tenuto a disporre l'immediata ripetizione del lavoro non correttamente eseguito.

Qualora l'intervento non venga eseguito correttamente entro la giornata in cui è stato segnalato il disservizio, la Società procederà ad applicare le penali, secondo quanto previsto dall'art. 13.

ARTICOLO 7 SICUREZZA DEL PERSONALE

7.1 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA:

La Ditta aggiudicataria dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari a garanzia che l'espletamento delle prestazioni affidate si svolga in condizioni d'igiene e di sicurezza, nel pieno rispetto delle vigenti normative e delle eventuali procedure interne alla Società in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, la Società potrà sospendere l'efficacia del contratto, fino a quando la Ditta aggiudicataria non provvederà all'adeguamento alle norme e regole nell'attività contrattuale.

Tale sospensione non darà diritto alla Ditta aggiudicataria ad alcuna indennità o risarcimento, né a differimenti o proroghe contrattuali; di contro darà diritto alla Società di agire per rivalsa nei confronti della Ditta stessa.

Gravi e ripetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza e di disposizioni o di regole interne, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora della Ditta aggiudicataria, alla risoluzione automatica del contratto.

La Società, nella persona del suo Responsabile o, comunque, per mezzo dei competenti uffici, potrà verificare, in ogni momento e situazione, la corrispondenza delle operazioni eseguite ai dettami della sicurezza.

7.2 SICUREZZA SUL LAVORO:

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo d'osservare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., dalle norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in Autostrada in presenza di traffico, da quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, inoltre, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza degli interventi in prossimità di caselli autostradali, piazzole, parcheggi e pertinenze, da attuarsi secondo il vigente D.M. 10 luglio 2002 e quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Qualora le opere di difesa fossero tali da turbare la regolare viabilità, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con il Responsabile per la Società.

La Ditta aggiudicataria, nei casi d'urgenza ed avvertendo il Responsabile per la Società, avrà l'obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica o l'incolumità dei lavoratori presenti.

In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà tener conto che presso tutti gli impianti e attrezzature site lungo l'estesa autostradale o in altri siti aziendali esposti direttamente o indirettamente al traffico veicolare che le operazioni di installazione e/o dismissione delle strutture serventi gli impianti oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite in presenza di traffico e pertanto dovranno essere adottate tutte le misure e le cautele necessarie per tali condizioni.

ARTICOLO 8 DANNI A PERSONE O COSE

La Ditta aggiudicataria è totalmente ed esclusivamente responsabile dei danni causati a persone ed a cose di terzi, della Società e dei dipendenti di quest'ultima, nonché dei dipendenti del Ministero dell'Interno (Polizia della Strada), sia per fatto doloso o colposo proprio e dei propri dipendenti, o di persone della cui opera si avvale, sia per altri eventi posti dalla legge a suo carico.

La Ditta aggiudicataria dovrà, quindi, tenere indenni la Società da qualsiasi richiesta di danni che possa essere avanzata da terzi in relazione alle attività di contratto.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le cautele, le precauzioni e gli accorgimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone, agli immobili, agli arredi e agli impianti, nel corso dell'esecuzione del contratto.

Alla Ditta aggiudicataria è altresì richiesta, prima della firma del contratto, la stipula di una polizza assicurativa "Responsabilità Civile verso i Terzi" per un massimale non inferiore a euro 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00), con vincolo a favore della Società per tutti i danni causati durante i servizi di cui trattasi.

Dovranno essere assicurati il contraente, il committente, gli eventuali subappaltatori, il direttore della Ditta aggiudicataria e in genere tutti gli interessati alla realizzazione dei servizi.

Tale polizza dovrà indicare l'oggetto dei servizi da eseguire ed avrà decorrenza a far data dalla comunicazione di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.

Copia integrale della polizza assicurativa, dovrà essere consegnata alla Società, insieme a copia delle quietanze di pagamento del premio, prima dell'inizio dell'attività oggetto di appalto.

In caso di variazioni del contratto, la Società potrà richiedere modifiche alle condizioni di assicurazione, ai capitali, ai massimali, con espresso obbligo, per la Ditta aggiudicataria, di darvi corso.

La Ditta aggiudicataria, in ogni caso, dovrà provvedere con la massima urgenza a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

ARTICOLO 9 ACCERTAMENTO DANNI

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal personale incaricato dalla Società alla presenza del delegato della Ditta aggiudicataria.

A tale scopo la persona incaricata dalla Società comunicherà con sufficiente anticipo alla Ditta aggiudicataria il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla Ditta aggiudicataria di intervenire.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, si procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Società è autorizzata a provvedere

direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

ARTICOLO 10 PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

La Ditta aggiudicataria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

ARTICOLO 11 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Società dichiara che i dati della Ditta aggiudicataria (sede, recapito telefonico, codice fiscale e partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al solo fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Sarà riconosciuto alla Ditta aggiudicataria il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 della suddetta Legge.

Resta espressamente inteso che la Ditta aggiudicataria dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la Società.

Per il trattamento dei dati residenti su sistemi informatici, il responsabile aziendale della Società è il sig. Fabiano Tuniz.

Per il trattamento dei dati non residenti su sistemi informatici, il responsabile aziendale della Società è la dott.ssa Claudia Vignaduzzo.

ARTICOLO 12 VIGILANZA, ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Società ha il diritto di svolgere, nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, tutte le prove e le verifiche necessarie al controllo che le prestazioni della Ditta aggiudicataria vengano correttamente eseguite.

ARTICOLO 13 PENALI

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio nei termini e con le modalità esposte nella presente descrizione del servizio; qualora dovessero verificarsi impedimenti, non escluso caso fortuito e la forza maggiore, tali da compromettere e/o ritardare la regolarità del servizio stesso, dovrà provvedere, con ogni tempestività, ad eliminare le cause nelle forme e con i mezzi che lo stesso riterrà maggiormente idonei, segnalando l'eventuale ritardo alla Società.

Per ogni mancato rispetto delle condizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto a carico della Ditta aggiudicataria sarà applicata la penale di euro 300,00 (trecento/00) per ogni disservizio evidenziato.

Inoltre, eventuali danni economici alla Società verranno addebitati in egual misura alla Ditta, detraendo le relative somme dal corrispettivo del mese successivo a quello nel quale si sia verificato l'evento; l'applicazione della penale non escluderà la richiesta degli eventuali danni cagionati.

ARTICOLO 14 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Sarà fatto assoluto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere e/o subappaltare, anche parzialmente, il servizio in oggetto.

ARTICOLO 15 PREZZO D'APPALTO E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE

L'importo annuo è stabilito in presunti Euro 234.816,67 (duecentotrentaquattromilaottocentesedici/67) oltre I.V.A. di legge e quindi per l'intero periodo contrattuale dell'appalto in Euro 704.450,00 (settecentoquattromilaquattrocentocinquanta/00) oltre I.V.A. di legge.

Sussistono **costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, e quindi non soggetti a ribasso**, quantificati in Euro 150,00 (centocinquanta/00) più I.V.A. per l'intero triennio, pertanto l'importo complessivo triennale assoggettato a ribasso d'asta ammonta ad Euro 704.300,00 (settecentoquattromilatrecento/00).

ARTICOLO 16 REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

La revisione opererà sulla base di un'istruttoria condotta ai sensi degli art. 7 comma 4) lettera c) e 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In ogni caso la revisione del prezzo non è consentita per la prima annualità di durata del contratto.

L'adeguamento del canone in corso di contratto sarà previsto in base alla variazione dei prezzi ISTAT riferita al mese di dicembre precedente ed avrà decorrenza dal 1° luglio di ogni annualità.

ARTICOLO 17
GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. E' richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale, eventualmente aumentata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163 e s.m.i..
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La Società può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Società senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ARTICOLO 18
RIDUZIONE DELLA GARANZIA

1. L'importo della cauzione definitiva di cui all'art. 17 può essere ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., purché riferiti univocamente alla tipologia del servizio della categoria prevalente.
2. In caso di ATI i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

ARTICOLO 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento in caso di mancato svolgimento del servizio, ovvero nel caso in cui il servizio non venga prestato nel pieno e completo rispetto del presente Capitolato speciale d'appalto e nel caso in cui l'ammontare delle penali sia superiore all'importo di euro 8.000,00 (ottomila/00), sulla base della relazione negativa redatta in conseguenza o in concomitanza dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 12, qualora la Ditta aggiudicataria non abbia adottato provvedimenti di normalizzazione né abbia contro dedotto, entro (10) dieci giorni dalla notifica, argomenti e proposte risolutive. L'Amministrazione potrà procedere senz'altro alla risoluzione automatica del contratto in presenza di uno dei seguenti casi:

- 1) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria da cui sia scaturita una penalità complessiva, nel corso dell'appalto, superiore a

euro 8.000,00 (ottomila/00) e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;

- 2) cessazione dell'azienda, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria;
- 3) accertato subappalto non autorizzato;
- 4) fusione della Società con altra, quando la Ditta aggiudicataria non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova Ditta aggiudicataria.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il canone viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell'appalto, in misura proporzionale al servizio prestato.

In caso di risoluzione del contratto per colpa della Ditta aggiudicataria, la Società incamererà il deposito cauzionale con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente al nuovo contratto.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute la Società avrà facoltà, previa notificazione scritta alla Ditta aggiudicataria, di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge e del Capitolato speciale d'appalto che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta aggiudicataria fatta salva l'applicazione delle penali prescritte.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Ditta aggiudicataria inadempiente nelle forme prescritte. Alla Ditta aggiudicataria stessa verrà trasmessa copia del nuovo contratto.

Alla Ditta aggiudicataria inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Società rispetto a quelle previste dal contratto risolto mediante escussione dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta aggiudicataria senza pregiudizio dei diritti della Società sui beni della Ditta aggiudicataria, nulla spettandogli in caso di minor spesa.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria da responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di eventuale recesso dal contratto da parte della Ditta aggiudicataria non fondato sul presupposto della giusta causa.

E' facoltà della Società ridurre anche oltre al quinto dell'ammontare annuale complessivo l'appalto del servizio ovvero recedere dal contratto in presenza di preminenti cause di interesse pubblico, tra le quali si segnalano, a titolo esemplificativo e non tassativo, una drastica riduzione dell'attività istituzionale svolta dalla Società o cause di necessità o forza maggiore.

ARTICOLO 20 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione ed alla verifica dei requisiti posseduti da parte della Ditta aggiudicataria, sarà stipulato idoneo contratto, nei termini di legge.

Ove il contraente non si presenti per la sottoscrizione del contratto senza giustificato motivo, la Società ha la facoltà, senza messa in mora e con semplice atto amministrativo, di dichiarare la decadenza del servizio della Ditta aggiudicataria inadempiente e di aggiudicare la gara alla Ditta aggiudicataria seconda classificata con rivalsa delle spese e di ogni danno sul deposito cauzionale provvisorio costituito dalla Ditta aggiudicataria inadempiente.

ARTICOLO 21
COSTITUZIONE IN MORA

I termini convenuti nel presente atto operano di pieno diritto senza obbligo per la Società di costituire in mora la Ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 22
DOMICILIO LEGALE E REPERIBILITÀ

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto, la Ditta aggiudicataria eleggerà domicilio presso la propria sede, come indicato nell'offerta con recapito telefonico, disponibilità di segreteria telefonica, telefax e personale presente in orario d'ufficio, durante le giornate lavorative.

Presso tale domicilio saranno recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto della fornitura in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni a mezzo raccomandata A.R.

ARTICOLO 23
CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o interpretazione del presente atto - non risolvibili in via amministrativa - saranno devoluti alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Le parti convengono di determinare fin d'ora la competenza del Foro di Trieste.

ARTICOLO 24
SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa inerente lo stipulando contratto o consequenziale a questo sarà ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

All'uopo la Ditta aggiudicataria costituirà, su richiesta della Società, congruo deposito in conto spese. La medesima assume inoltre a proprio completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse presenti e future relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.